SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 11

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 15 gennaio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2001 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e Vendite Gazzetta Ufficiale**
16715047 Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero della sanità

DECRETO 1° dicembre 2000, n. **411.**

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 28 dicembre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro, dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e della sezione staccata delle entrate di Ancona ..... Pag. 5

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 30 novembre 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «SS. Medici - Soc. coop. a r.l.», in Copertino. Pag. 5

DECRETO 5 gennaio 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative .... Pag. 6

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 2 novembre 2000.

Ripartizione tra le regioni e province autonome, delle risorse finanziarie e degli ettari oggetto del regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti...................... Pag. 6

PROVVEDIMENTO 4 dicembre 2000.

Iscrizione della denominazione «Terre di Siena» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette . . . . Pag. 8

DECRETO 8 gennaio 2001.

Estensione della dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Campobasso . . . . Pag. 10

DECRETO 8 gennaio 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Perugia e Terni . . . . Pag. 11

DECRETO 8 gennaio 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Udine. Pag. 11

DECRETO 8 gennaio 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Foggia. Pag. 12

DECRETO 8 gennaio 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Ancona, Ascoli Piceno e Macerata. . . . . Pag. 13

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Cambi di riferimento del 12 gennaio 2001 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . . . . Pag. 14

Modificazione allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Biella, in Biella . . . . Pag. 14

Ministero della sanità:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Suvaxyn Parvo/E». Pag. 14

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Colistina solfato 12% filozoo SPA» . . . . Pag. 14

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bovipast RSP» Pag. 15

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ovilis Toxovax» Pag. 15

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali «Metrodin HP» . Pag. 15

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Aggrastat». . . . Pag. 16

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 6

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CIRCOLARE 28 dicembre 2000, n. **42.**

Sistema unico di contabilità economica analitica per centri di costo delle pubbliche amministrazioni - Titolo III del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 - Amministrazioni centrali dello Stato: rilevazione costi II semestre.

01A0090

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 7

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 settembre-15 dicembre 2000 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica. (Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984).

00A15940

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 1° dicembre 2000, n. **411.**

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto del Ministro della sanità 15 giugno 2000, n. 210;

Vista la richiesta avanzata dalle categorie interessate riguardante l'inclusione di un nuovo componente fra le sostanze autorizzate per la fabbricazione di carte e cartoni destinati a venire a contatto con gli alimenti;

Ritenuto di procedere alla modifica delle condizioni e limitazioni d'impiego di alcuni additivi per materie plastiche;

Ritenuto di dover provvedere pertanto a modificazioni ed integrazioni del citato decreto ministeriale 21 marzo 1973;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nelle sedute del 16 dicembre 1999 e dell'8 febbraio 2000;

Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 8 marzo 2000 ai sensi della direttiva 98/34/CE;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 14 settembre 2000;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nell'allegato II - Sezione 1: Parte B, Additivi per materie plastiche, del decreto ministeriale 21 marzo 1973, sostituito dall'allegato I del decreto ministeriale 24 settembre 1996, n. 572, e modificato da ultimo con il decreto ministeriale 15 giugno 2000, n. 210, alle voci «acetil-tri-2-etilesil-citrato» e «di-isobutiladipato» le condizioni e limitazioni d'impiego sono modificate inserendo nella colonna «restrizioni» la seguente dizione: «Limite di migrazione specifica = 3 ppm».

2. All'allegato II - Sezione 4: Parte A, 3) Sostanze ausiliarie, è inserita la seguente voce «copolimero perfluoroalchilacrilato: per il trattamento di carte e cartoni in quantità non superiore allo 0,5% p/p».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano agli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° dicembre 2000

Il Ministro: VERONESI

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 365

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), è il seguente:

«Art. 3. — 1. Con i decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale».

2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1º giugno 1988, n. 243.

3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede all'aggiormento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.

4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformità da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, è punito per ciò solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni».

— Il decreto ministeriale 21 marzo 1973 ha dettato la disciplina degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale per quanto attiene i seguenti materiali:

«*a)* materie plastiche;

b) gomma;

c) cellulosa rigenerata;

d) carta e cartone;

e) vetro;

f) acciaio inossidabile.».

— Si riportano, per completezza di informazione, i decreti ministeriali che hanno modificato ed aggiornato il decreto ministeriale 21 marzo 1973:

3 agosto 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 31 agosto 1974;

27 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 10 aprile 1975;

13 settembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 13 ottobre 1975;

18 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 luglio 1979;

2 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 19 dicembre 1980;

25 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 21 luglio 1981;

2 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 22 luglio 1982;

20 ottobre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 dell'11 dicembre 1982;

4 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 23 maggio 1985;

7 agosto 1987, n. 395, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 28 settembre 1987;

18 gennaio 1991, n. 90, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 1991;

30 ottobre 1991, n. 408, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1991;

26 aprile 1993, n. 220, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 1993;

15 luglio 1993, n. 322, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 25 agosto 1993;

20 settembre 1993, n. 516, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1993;

3 giugno 1994, n. 511, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 25 agosto 1994;

1º luglio 1994, n. 556, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1994;

24 febbraio 1995, n. 156, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1995;

24 settembre 1996, n. 572, pubblicato nel supplemento ordinario n. 195 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1996;

6 febbraio 1997, n. 91, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 3 aprile 1997;

22 luglio 1998, n. 338, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 30 settembre 1998;

4 agosto 1999, n. 322, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1999;

17 dicembre 1999, n. 538, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 2000;

15 giugno 2000, n. 210, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 2000.

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

01G0013

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 dicembre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro, dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e della sezione staccata delle entrate di Ancona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LE MARCHE

Vista la legge 29 settembre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, recante norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/U.D.G. del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Considerato che nel rispetto del piano di attivazione degli uffici delle entrate della regione Marche, l'ufficio delle entrate di Ancona è stato attivato il 20 dicembre 2000;

Tenuto conto che è risultato necessario effettuare il trasloco degli arredi, attrezzature tecniche, macchinari, ecc., dalle sedi dei sopprimendi uffici del registro, imposte dirette, e sezione staccata delle entrate di Ancona presso i nuovi locali adibiti a sede dell'ufficio delle entrate della città;

Considerato che, per consentire l'effettuazione delle predette operazioni di trasloco, é stata tra l'altro disposta, nei giorni 18 e 19 dicembre 2000, la chiusura al pubblico dell'ufficio del registro, dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e della sezione staccata delle entrate di Ancona;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio del registro, dell'ufficio distrettuale imposte dirette e della sezione staccata delle entrate di Ancona è accertato per i giorni 18 e 19 dicembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 28 dicembre 2000

Il direttore regionale: DE MUTIIS

01A0240

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 novembre 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «SS. Medici - Soc. coop. a r.l.», in Copertino.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 31 agosto 2000, con il quale l'avv. Pasquale Mazzotta è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «SS. Medici - Soc. coop. a r.l.», con sede in Copertino (Lecce), già sciolta con precedente decreto ministeriale del 21 luglio 1999;

Vista la nota del 20 ottobre 2000 con cui l'avv. Pasquale Mazzotta ha comunicato la rinuncia all'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Massimo Perrone, residente in Nardò (Lecce), alla via T. Tasso n. 1, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «SS. Medici - Soc. coop. a r.l.», con sede in Copertino (Lecce), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice

civile con precedente decreto ministeriale 21 luglio 1999, in sostituzione dell'avv. Pasquale Mazzotta rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

01A0359

DECRETO 5 gennaio 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TERAMO

Visto l'art. 2544, primo comma, parte seconda del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro la procedura di scioglimento d'ufficio delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Visti i verbali di ispezione ordinaria eseguiti sulle attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544, primo comma, parte seconda, del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

Articolo unico

Le società cooperative sottoindicate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia «La casa ideale a r.l.», con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Ercole Bracone, in data 22 gennaio 1952, registro società n. 608, tribunale di Teramo, B.U.S.C. prov. n. 124;

società cooperativa edilizia «Villaggio primavera a r.l.», con sede in Bellante (Teramo), costituita a rogito notaio Ennio Vincenti, in data 2 agosto 1974, registro società n. 1667, tribunale di Teramo, B.U.S.C. prov. n. 319;

società cooperativa edilizia «Parva Turris '77 a r.l.», con sede Torricella Sicura (Teramo), costituita a rogito notaio Giovanni Di Giacinto, in data 2 marzo 1978, registro società n. 3040, tribunale di Teramo, B.U.S.C. prov. n. 472;

società cooperativa edilizia «Giglio a r.l.», con sede in Castellalto (Teramo), costituita a rogito notaio Giovanni Di Gianvito, in data 7 novembre 1978, registro società n. 2459, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 497.

Teramo, 5 gennaio 2001

Il direttore: DE PAULIS

01A0360

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 2 novembre 2000.

Ripartizione tra le regioni e province autonome, delle risorse finanziarie e degli ettari oggetto del regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 relativi all'istituzione di un regime di finanziamento comunitario per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti;

Visto in particolare l'art. 14 del citato regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio che stabilisce l'assegnazione annuale da parte della Commissione U.E. a ciascun Stato membro di una dotazione finanziaria iniziale secondo criteri oggettivi che tengano conto tra l'altro anche degli obiettivi di detto regime;

Visto il regolamento CE n. 1227 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CE n. 1493/1999;

Vista la decisione della Commissione U.E. del 25 luglio 2000 con la quale sono stati ripartiti tra gli Stati membri sia gli ettari che le dotazioni finanziarie oggetto del regime di ristrutturazione e riconversione;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000 recante le norme di attuazione dei suddetti regolamenti CE numeri 1493/1999 e 1227/2000.

Considerato che occorre stabilire una analoga ripartizione dei 13.691 ettari e dei 100,31 milioni di euro tra le regioni e le province autonome in relazione al soddisfacimento dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria;

Considerato il parere espresso in sede di coordinamento tecnico dalle regioni e dalle province autonome a ripartire detta superficie: per il 40% sulla base dell'incidenza della superficie regionale destinata alla produzione di V.Q.P.R.D. rispetto al totale nazionale e per il rimanente 60% sulla base dell'incidenza della superficie viticola regionale destinata alla produzione di vino da tavola rispetto al totale nazionale;

Considerato che i costi di riconversione e ristrutturazione dei vigneti sono estremamente differenziati nell'ambito del territorio italiano;

Considerata l'opportunità di consentire alle regioni di poter fissare importi differenziati, anche forfettari, all'interno del territorio di competenza per consentire ai produttori di poter beneficiare di un aiuto che può corrispondere al massimo al 50% e al 75% delle spese ammissibili rispettivamente nelle regioni fuori obiettivo 1 e nelle regioni dell'obiettivo 1;

Considerato che le regioni dovranno tener conto dei suddetti parametri nell'attuazione delle misure di cui trattasi;

Considerato il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome nella seduta del 12 ottobre 2000;

Decreta:

Art. 1.

Le risorse finanziarie e gli ettari complessivamente oggetto del regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui al regolamento CE n. 1493/1999 attuato con regolamento CE n. 1227/2000 nonché della decisione della Commissione U.E. del 25 luglio 2000 sono ripartiti tra le regioni e le province autonome, sulla base delle indicazioni contenute in premessa, come riportato in allegato.

Art. 2.

Le regioni e le province autonome inviano al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, in duplice copia ed entro il 15 giugno 2001, una relazione i dati e le richieste di cui all'art. 16 del regolamento CE n. 1227/2000.

Art. 3.

I finanziamenti comunitari di cui al presente decreto possono essere utilizzati solamente a seguito della decisione della Commissione europea riguardante l'inventario del potenziale viticolo.

Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2000
Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 188

ALLEGATO

1	2	3	4	5	6
REGIONE	Sup. VdT e IGT	Sup. DOC	Ripartizione ettari	Ripartizione euro	Ripartizione lire
VALLE D'AOSTA	443	157	10	70.716	136.925.879
PIEMONTE	15.723	43.633	1.101	8.064.514	15.615.075.759
LIGURIA	4.221	660	75	551.803	1.068.440.475
LOMBARDIA	10.095	17.560	499	3.652.070	7.071.394.355
BOLZANO	56	4.848	97	713.567	1.381.659.294
TRENTO	1.196	7.210	161	1.181.297	2.287.310.245
FRIULI-VENEZIA GIULIA	6.927	13.013	361	2.646.620	5.124.570.691
VENETO	43.630	31.867	1.277	9.358.770	18.121.104.892
EMILIA-ROMAGNA	34.413	28.125	1.067	7.818.063	15.137.881.198
TOSCANA	31.238	32.639	1.110	8.134.234	15.750.072.533
MARCHE	13.551	10.788	415	3.036.686	5.879.844.518
UMBRIA	10.682	5.951	276	2.021.177	3.913.545.099
LAZIO	22.855	24.991	834	6.113.475	11.837.338.702
ABRUZZO	21.797	13.767	595	4.361.260	8.444.577.124
MOLISE	7.335	385	116	847.697	1.641.369.863
CAMPANIA	37.338	3.952	629	4.605.851	8.918.170.789
PUGLIA	95.278	13.496	1.672	12.250.939	23.721.125.545
BASILICATA	10.404	443	162	1.187.333	2.298.996.830
CALABRIA	21.124	3.724	385	2.822.947	5.465.987.101
SICILIA	132.927	10.500	2.167	15.876.348	30.740.895.379
SARDEGNA	36.517	7.223	682	4.994.633	9.670.957.431
TOTALI . . .	557.750	274.932	13.691	100.311.000	194.227.243.702

Legenda: ai fini dell'erogazione degli importi recati dalla colonna 5, per ciascuna regione si applicano i limiti di finanziamento comunitario previsti all'art. 13, paragrafo 3 del regolamento CE n. 1493/1999.

01A0389

PROVVEDIMENTO 4 dicembre 2000.

Iscrizione della denominazione «Terre di Siena» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROALIMENTARI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) numero 2446/2000 della commissione del 6 novembre 2000, la denominazione «Terre di Siena», riferita all'olio extravergine di oliva, è iscritta quale denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «Terre di Siena», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione *erga-omnes* sul territorio italiano;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «Terre di Siena», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 2446/2000 del 6 novembre 2000.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Terre di Siena» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Denominazione di origine protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CEE) n. 208/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 4 dicembre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «TERRE DI SIENA»
DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

Art. 1

La denominazione di origine protetta (D.O.P.) olio extravergine di oliva «Terre di Siena», di seguito definito olio «Terre di Siena» è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione e alle vigenti normative.

Art. 2.

L'olio «Terre di Siena» è prodotto con olive provenienti da almeno due delle seguenti cultivar presenti, a livello aziendale, singolarmente per almeno il 10% e congiuntamente in misura non inferiore all'85%: Frantoio, Correggiolo, Leccino e Moraiolo.

Possono concorrere altre cultivar quali Pendolino, Maurino, Olivastra, Morchiaio, Pitursello, Americano, Arancino, Ciliegino, Filare, Gremignolo, Maremmano, Mignolo, Olivo Bufalo, in misura non superiore al 15%.

Art. 3.

Le olive destinate alla produzione dell'olio «Terre di Siena» devono essere prodotte nei territori collinari della provincia di Siena vocati alla produzione di olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione.

La zona di produzione comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni:

Abbadia S. Salvatore, Asciano, Buonconvento, Casole d'Elsa, Castiglion d'Orcia, Cetona, Chianciano, Chiusdino, Chiusi, Colle Val d'Elsa, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, S. Gimignano, S. Giovanni d'Asso, S. Quirico d'Orcia, Sarteano, Siena, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena, Trequanda, Castelnuovo Berardenga e Poggibonsi; di questi due ultimi comuni viene escluso la parte nel territorio di produzione del Chianti classico di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1932, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 9 settembre 1932. Tale zona esclusa è così delimitata in cartografia: incominciando dalla descrizione del confine della parte di questa zona che appartiene alla provincia di Siena, si prende come punto di partenza quello in cui il confine fra le provincie di Siena ed Arezzo viene incrociato dal Borro Ambrella della Vena presso Pancole, in comune di Castelnuovo Berardenga. Da questo punto il confine segue il Torrente Ambra e un suo affluente non nominato fino al Podere Ciarpella, poi la mulattiera che porta al Podere Casa al Frate. Da qui segue una linea virtuale fino all'Ombrone (quota 298). Di qui, seguendo una mulattiera, raggiunge quota 257, dove incontra una carrareccia, che sbocca sulla strada per Castelnuovo Berardenga. Risale detta strada sino a quota 354. Da qui segue il fosso Malena Morta fino alla sua confluenza col Borro Spugnaccio; poi ancora lungo detto Fosso della Malena Morta fino a Pialli (quota 227). Segue poi per breve tratto il fosso Malena Viva, per poi volgere per una linea virtuale passante per S. Lucia (quota 252-265) verso l'Arbia. Raggiunto questo torrente, lo risale lungo il confine amministrativo tra i comuni di Siena e Castelnuovo Berardenga. Di qui il confine della zona continua a coincidere con quelli amministrativi di Siena, Castelnuovo Berardenga, Castellina, Monteriggioni e Poggibonsi, fino a incontrare, in corrispondenza del Borro di Granaio, il confine della provincia di Firenze, che segue fino presso il Podere Le Valli. Indi segue la strada comunale toccando S. Giorgio e le sorgenti di Cinciano, proseguendo fino ad incontrare nuovamente il confine provinciale, che è pure quello tra i comuni di Poggibonsi e Barberino Val d'Elsa, poi il torrente Drove. Si segue quindi il confine della zona del Chianti classico che coincide con quello amministrativo dei comuni di Radda in Chianti e Gaiole, e per breve tratto di Castelnuovo Berardenga, fino a trovare il punto di partenza della descrizione di questa zona.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali della zona, più specificatamente gli oliveti devono essere situati su terreni con idonee caratteristiche pedo-agronomiche, privi di ristagni idrici e ben drenati, con giacitura collinare, con esclusione delle aree di fondovalle;

La produzione di olive non può superare kg 30 a pianta, comunque non può essere superiore a kg 12.000 per ettaro di olive.

Gli oliveti di nuovo impianto, conformi alle caratteristiche del comma precedente, potranno essere ammessi alla produzione dell'olio «Terre di Siena» a partire dal terzo anno di vegetazione delle piante.

La raccolta delle olive per la produzione dell'olio «Terre di Siena» dovrà avere inizio a maturazione fisiologica o tecnologica che in provincia di Siena si avverte da fine ottobre; pertanto potrà iniziare dal mese di ottobre e dovrà terminare entro il 31 dicembre. Deroghe

oltre tale data potranno essere assentite, per particolari eventi, dalla regione Toscana. Le olive devono essere raccolte direttamente dalla pianta.

Art. 5.

L'olio «Terre di Siena», deve essere ottenuto esclusivamente con olive sane, provenienti dalla zona di cui all'art. 3 molite in oleifici siti nel territorio di produzione descritto all'art. 3.

L'eventuale conservazione delle olive deve avvenire in appositi locali freschi e ventilati e per non più di tre giorni dalla raccolta, evitando surriscaldamenti e fermentazioni.

Per il trasporto delle olive al frantoio è vietato l'uso di sacchi o balle al fine di evitare surriscaldamenti o fermentazioni.

La trasformazione delle olive deve avvenire entro le 24 ore successive dal conferimento ai frantoi. Le olive devono essere sottoposte a preventivo lavaggio con acqua alla temperatura ambiente.

Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre olio che presenti le caratteristiche peculiari originarie del frutto. La resa in olio non può essere superiore al 22% in peso delle olive.

Art. 6.

L'olio «Terre di Siena», all'atto dell'imbottigliamento deve rispondere alle seguenti caratteristiche analitiche-organolettiche:

colore: dal verde al giallo con variazioni cromatiche nel tempo;

odore: fruttato;

gusto: con note di amaro e piccante;

acidità max: 0,50%(espressa in acido oleico);

perossidi: valore max 12;

valori di K 232: max 2,20;

valori di K 270: max 0,20;

polifenoli totali: uguali o maggiori di 100 p.p.m.;

tenore di acido oleico: maggiore del 72%;

panel test: uguale o maggiore di 7.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, superiore, genuino. Sono ammessi riferimenti veritieri e documentabili atti ad evidenziare l'operato dei singoli produttori. È vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche, che facciano riferimento a comuni, frazioni ed aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui all'art 3. Sono ammessi riferimenti identificativi aziendali, l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore su nomi geografici ed in particolare modo su nomi di altre zone di produzione di oli a denominazione di origine protetta. È consentito l'uso di nomi di: aziende, tenute, fattorie e castelli solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda medesima. È consentita l'indicazione dello stabilimento dove è avvenuta l'oleificazione o l'imbottigliamento. Deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili, con colori di ampio contrasto rispetto a quelli dell'etichetta la dizione olio extravergine di oliva «Terre di Siena» denominazione di origine protetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle altre indicazioni che compaiono. È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto. I recipienti, ai fini della immissione al consumo, devono essere in vetro di capacità non superiore a lt. 5 od in lamina metallica di capacità di lt. 5.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

DOMANDA DI REGISTRAZIONE: art. 5

DOP (x) IGP ( )

Numero nazionale del fascicolo: 9/99

1. Autorità competente dello Stato membro:
nome: Ministero delle politiche agricole e forestali;
indirizzo: via XX Settembre, 20 - 00187 Roma;
tel.: 06/4819968;
fax: 06/42013126.

2. Associazione richiedente:

2.1. Nome: consorzio volontario fitosanitario e di miglioramento fondiario per la provincia di Siena;

2.2. Indirizzo: via della Sapienza, 8, 1 - 53100 Siena;
tel.: 0577/28280;
fax: 0577/28970;

2.3. Composizione: produttori/trasformatori (x) altro ( ).

3. Tipo di prodotto: olio extra vergine di oliva classe 1.5.

4. Descrizione del disciplinare: (riepilogo delle condizioni di cui all'art. 4, paragrafo 2).

4.1. Nome: «Terre di Siena».

4.2. Descrizione: l'olio «Terre di Siena» è prodotto con le olive provenienti da almeno due delle seguenti cultivar presenti, a livello aziendale, singolarmente per almeno il 10% e congiuntamente in misura non inferiore all'85%; Frantoio, Correggiolo, Moraiolo, Leccino. Possono concorrere altre varietà riconosciute in misura non superiore al 15%. Le caratteristiche che il prodotto deve possedere all'atto dell'immissione al consumo sono le seguenti:

a) acidità (espressa in acido oleico) max 0,5%;

b) numero di perossidi max 12 (meq di ossigeno);

c) estinzione all'ultravioletto K232 max 2,2 e K270 max 0,2;

d) alto tenore di acido oleico >72%;

e) polifenoli totali: uguali o maggiori di 100 ppm Panel test: uguale o maggiore di 7.

4.3. *Zona geografica:* la zona di produzione dell'olio «Terre di Siena» comprende, nella provincia di Siena, i territori amministrativi dei comuni Abbadia S. Salvatore, Asciano, Buonconvento, Casole d'Elsa, Castiglione d'Orcia, Cetona, Chianciano, Chiusdino, Chiusi, Colle Vai d'Elsa, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Mudo, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, S. Gimignano, S. Giovanni d'Asso, S. Quirico d'Orcia, Sarteano, Siena, Sinalunga, Sovicille, Torritta di Siena, Treguanda, Castelnuovo Berardenga e Poggibonsi. Di questi due ultimi comuni viene esclusa la parte nel territorio di produzione del «Chianti Classico» di cui al decreto interministeriale del 31 luglio 1932 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 209 del 9 settembre 1932. Sono 33 i comuni interessati alla denominazione su un totale provinciale di 36, due di questi sono compresi solo in parte.

L'esclusione è dovuta, oltre alle consuetudini produttive e di immagine diverse legate al vino «Chianti classico», a fattori pedoclimatici diversi, cioè tendenti al territorio «continentale», più interno al vicino «appennino centrale».

Il territorio senese interessato alla denominazione si presenta collinare con zone valline più o meno ampie dove si riscontrano alvei di fiumi e torrenti di modeste dimensioni.

L'altimetria del territorio risulta compresa tra i 150 m e i 1750 m sul livello del mare del monte Amiata.

La zona di produzione occupa una superficie di circa 330.000 ettari di cui di cui il 50% rappresentato da boschi e pascoli e solo 14.000 ettari ad oliveto.

4.4. *Prova dell'origine*. La coltivazione dell'olivo nel territorio senese ha certamente radici profonde. La pianta di olivo si trova presente nelle opere d'arte e nelle pitture del tardo medioevo. Anche scrittori e viaggiatori nei loro scritti documentano la presenza dell'olivo tra le colline senesi. Grande importanza ha da sempre assunto la coltivazione dell'olivo nel territorio senese tanto Che E. Repetti, uomo di grande cultura incaricato dal Granduca di Toscana, tra gli anni

1835-41, di visitare tutti i comuni del Granducato onde fornire notizie storiche-economiche, sottolinea quanto sia importante l'attività olivicola nei territori dei comuni «senesi» sia per l'economia contadina, sia per l'aspetto paesaggistico che per la tradizione.

4.5. *Metodo di ottenimento.* Modalità di raccolta e conservazione.

Le olive devono essere raccolte direttamente dalla pianta. L'eventuale conservazione delle olive deve avvenire in appositi locali freschi e ventilati e per non più di tre giorni dalla raccolta evitando surriscaldamenti e fermentazioni. Per il trasporto al frantoio è vietato l'uso di sacchi o balle.

La trasformazione delle olive deve avvenire entro le ventiquattro ore dal conferimento nei frantoi, che devono essere situati nell'ambito del territorio indicato nel punto 4c.

Modalità di oleificazione e formazione delle partite.

L'estrazione dell'olio «Terre di Siena» deve essere fatta, dopo lavaggio delle olive con acqua a temperatura ambiente, con metodi meccanici e fisici leali e costanti atti a non modificare le caratteristiche peculiari originarie del frutto. La resa in olio non può essere superiore al 2% in peso delle olive.

Gli oliveti di nuovo impianto potranno essere utilizzati, per la produzione dell'olio «Terre di Siena», solo a partire dal terzo anno dalla piantagione.

La produzione di olive non può superare 30 chilogrammi a pianta e, comunque, non può essere superiore a 12.000 kg per ettaro.

L'olio «Terre di Siena» deve essere prodotto esclusivamente con olive sane, ottenute secondo le più adeguate norme agronomiche, staccate direttamente dalla pianta prima del 31 dicembre di ogni anno.

L'annata di produzione deve essere sempre chiaramente evidenziata nella etichettatura dell'olio «Terre di Siena».

L'olio «Terre di Siena» donerà essere confezionato nella zona di produzione, in contenitori di vetro, nei volumi definiti e con quantità nominali fino a 5 (cinque) litri; per confezioni da cinque litri possono essere utilizzati anche contenitori metallici. Le confezioni devono essere chiuse ermeticamente, in modo che l'apertura rompa il sigillo di garanzia.

4.6 *Legame.* Il prodotto deve le sue caratteristiche alle particolari condizioni pedoclimatiche della regione. I terreni sono riconducibili a due principali pedologie: quella calcareo-argillosa ricca di scheletro e quella argillosa e sabbio-linosa. Trattasi, generalmente, di terreno poco profondo, di recente formazione, con struttura che va dall'argilloso-sabbioso al ciottoloso con medie percentuali di argilla; chimicamente è caratterizzato da modesta quantità di sostanza organica, ph subalcalino (< 7,5), ben dotato di cotioni scambiabili. La giacitura del territorio è pressoché collinare spesso con pendenze rilevanti. Da ciò si evince che, in provincia di Siena, le coltivazioni arboree (vite ed olivo) da secoli hanno trovato il loro habitat più congeniale nella frazione collinare calcareo-argillosa ricca di scheletro ed in quella sabbio-limosa.

Il clima del territorio senese risponde alle caratteristiche climatiche mediterranee con piovosità media annuale di 700]800 mm. La diversificazione delle temperature, invernali/estive, consentono oltre ad un regolare andamento vegetativo anche un buon controllo ed equilibrio ritopatologico, inoltre, la distanza dal clima marittimo generalmente rende assente gli attacchi del verme (*dacus oleae*).

4.7. *Struttura di controllo.*

Nome: Agroqualità S.r.l.;

Indirizzo: piazza Sallustio, 1, 1 - 00187 Roma.

4.8 *Etichettatura*: sulle etichette dei contenitori, oltre alle normali dizioni previste dalle leggi e dalle norme commerciali, deve essere riportata la dizione «olio extravergine di oliva «Terre di Siena», seguita immediatamente dalla dicitura «Denominazione di origine protetta» riportando evidente e con caratteri indelebili l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

Alla denominazione è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal disciplinare di produzione. È tuttavia consentito l'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e castelli ed indicazioni toponomastiche che fanno riferimento a località veritiere di produzione delle olive. E consentita l'indicazione dello stabilimento dove è avvenuta l'oleificazione o l'imbottigliamento.

Il nome della denominazione deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili, con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta.

4.9. *Condizioni nazionali:* numero CE: IT/00109/99.10.01.

Data di ricevimento del fascicolo completo: 29 febbraio 2000.

01A0366

DECRETO 8 gennaio 2001.

Estensione della dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Campobasso.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto ministeriale del 1° settembre 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'8 settembre 1999, con il quale è stato dichiarato, tra l'altro, il carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali dal 15 al 29 giugno 1999 nella provincia di Campobasso per l'applicazione delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, art. 3, comma 3, lettera *a)*;

Vista la nota n. 33827 del 29 novembre 2000, con la quale la regione Molise propone, di estendere l'applicazione delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, art. 3, comma 3, lettera *a)*, ai comuni di Trivento e Roccavivara della provincia di Campobasso;

Ritenuto di accogliere la proposta integrativa;

Decreta:

La dichiarazione di eccezionalità delle piogge alluvionali dal 15 al 29 giugno 1999, di cui al decreto 1° settembre 1999 richiamato nelle premesse, è estesa ai comuni di Roccavivara e Trivento della provincia di Campobasso, ai fini dell'applicazione delle provvidenze previste dall'art. 3, comma 3, lettera *a)*, della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A0361

DECRETO 8 gennaio 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Perugia e Terni.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Umbria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: piogge alluvionali 15 dicembre 1999 nelle province di Perugia e Terni;

Visti i complementi di istruttoria della regione Umbria pervenuti con nota del 22 novembre 2000;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Perugia: piogge alluvionali del 15 dicembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Bettona, Bevagna, Cannara, Castel Ritaldi, Foligno, Massa Martana, Montefalco, Nocera Umbra, Sellano, Spoleto, Todi, Trevi, Valtopina;

Terni: piogge alluvionali del 15 dicembre 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Acquasparta, Amelia, Arrone, Avigliano Umbro, Ferentillo, Montecastrilli, Montecchio, Narni, San Gemini, Stroncone, Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A0362

DECRETO 8 gennaio 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Udine.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Friuli-Venezia Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 7 settembre 2000 al 16 settembre 2000 nella provincia di Udine;

tromba d'aria 16 settembre 2000 nella provincia di Udine;

piogge alluvionali dal 20 settembre 2000 al 21 settembre 2000 nella provincia di Udine;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Udine:

grandinate del 7 settembre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)* nel territorio dei comuni di Manzano, Premariacco, San Giovanni al Natisone;

grandinate del 16 settembre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)* nel territorio dei comuni di San Vito al Torre, Tapogliano;

tromba d'aria del 16 settembre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)* nel territorio dei comuni di Pocenia, Porpetto;

piogge alluvionali dal 20 settembre 2000 al 21 settembre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)* nel territorio dei comuni di Ovaro, Sauris.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A0363

DECRETO 8 gennaio 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Foggia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: siccità dal 1° maggio 2000 al 31 ottobre 2000 nella provincia di Foggia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Foggia: siccità dal 1° maggio 2000 al 31 ottobre 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere

b), c), d), f) nel territorio dei comuni di Cerignola, Manfredonia, Monte Sant'Angelo, Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A0364

DECRETO 8 gennaio 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Ancona, Ascoli Piceno e Macerata.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Marche degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 12 giugno 2000 al 28 giugno 2000 nelle province di Ascoli Piceno, Macerata, Ancona;

grandinate del 31 agosto 2000 nella provincia di Macerata;

venti impetuosi del 31 agosto 2000 nella provincia di Macerata;

Visti i complementi di istruttoria della regione Marche pervenuti con nota del 12 dicembre 2000, relativamente alle piogge alluvionali dal 12 al 28 giugno 2000;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Ancona: piogge alluvionali del 12 giugno 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)* nel territorio dei comuni di Cerreto d'Esi, Mergo, Polverigi;

Ascoli Piceno: piogge alluvionali dal 14 giugno 2000 al 16 giugno 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)* nel territorio dei comuni di Palmiano, Venarotta;

Macerata:

piogge alluvionali dal 12 giugno 2000 al 28 giugno 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)* nel territorio dei comuni di Apiro, Esanatoglia, Matelica, Pieve Torina, San Severino Marche, Tolentino;

grandinate del 31 agosto 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Corridonia, Morrovalle, Treia;

venti impetuosi del 31 agosto 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio del comune di Treia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A0365

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 12 gennaio 2000

Dollaro USA	0,9545
Yen giapponese	112,35
Corona danese	7,4667
Lira Sterlina	0,64080
Corona svedese	8,8570
Franco svizzero	1,5410
Corona islandese	80,21
Corona norvegese	8,1850
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,57720
Corona ceca	35,360
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	265,11
Litas lituano	3,8190
Lat lettone	0,5851
Lira maltese	0,4124
Zloty polacco	3,9100
Leu romeno	24973
Tallero sloveno	214,6557
Corona slovacca	43,621
Lira turca	635900
Dollaro australiano	1,7003
Dollaro canadese	1,4244
Dollaro di Hong Kong	7,4448
Dollaro neozelandese	2,1152
Dollaro di Singapore	1,6540
Won sudcoreano	1223,19
Rand sudafricano	7,4642

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A0434

Modificazione allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Biella, in Biella

Con provvedimento del 19 settembre 2000, è stato approvato lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Biella, con sede in Biella, via Garibaldi n. 17, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125, la cui entrata in vigore è stata subordinata all'adeguamento dello statuto stesso ad alcune modifiche richieste.

La Fondazione Cassa di risparmio di Biella, con delibera del 6 dicembre 2000, ha provveduto ad adeguare lo statuto nei termini richiesti e pertanto, dalla data del 6 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, la Fondazione stessa è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della fondazione e presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

01A0244

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Suvaxyn Parvo/E»

Estratto decreto n. 300 del 1º dicembre 2000

Medicinale per uso veterinario SUVAXYN PARVO/E vaccino inattivato del *Parvovirus* e *Erysipelas* dei suini, in adiuvante oleoso.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) via Nettunense n. 90, codice fiscale n. 00278930490.

Produttore: Fort Dodge Veterinaria S.A. - Vall de Bianya (Girona) Spagna.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 10 dosi (20 ml) - A.I.C. n. 102562016;

2 flaconi da 25 dosi (50 ml) - A.I.C. n. 102562028.

Composizione:

53% fase antigenica (composizione per 2 ml dose);

principi attivi: *parvovirus* inattivato dei suini, minimo 5120 HAμ, *Erysipelothrix rhusiopathiae* inattivato, sierotipo 2, minimo 50 I.U.;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

47% fase oleosa (composizione per 2 ml dose);

marcol 52 780 mg, montanide 888 80mg, sumulsol 5100 80 mg.

Specie di destinazione: suino.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione dei problemi della riproduzione causati dal *parvovirus* e da *Erysipelothrix rhusiopathiae* nei suini.

Tempo di attesa: zero giorni.

Validità: 12 mesi dalla data di produzione.

L'intero contenuto di un flaconcino deve essere usato immediatamente dopo la sua apertura.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0233

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Colistina solfato 12% filozoo SPA.».

Estratto decreto n. 304 del 1º dicembre 2000

Medicinale veterinario prefabbricato COLISTINA SOLFATO 12% FILOZOO SPA» (ex integratore medicato Enterostin 120 S).

Titolare A.I.C.: Filozoo S.p.a., con sede legale e fiscale in Carpi (Modena), viale del Commercio, 28/30, codice fiscale n. 00175760362.

Produttore: la società S.P.F. servizi produzione Filozoo S.p.a. sita in Carpi (Modena), viale del Commercio, 28/30.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102461011;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102461023.

Composizione: 1 kg di prodotto contengono:

colistina solfato 120 g;

eccipienti: destrosio monoidrato q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini fino a 35 kg, boiler, tacchini, ovaiole, conigli.

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte, suini fino a 35 kg, boiler, tacchini, ovaiole;

conigli: enteriti batteriche sostenute da germi gram-negativi.

Tempo di attesa: vitelli da latte, suini fino a 35 kg, boiler, tacchini, ovaiole, conigli: 2 gg carni, 2 gg uova.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0232

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bovipast RSP»

Estratto decreto n. 305 del 12 dicembre 2000

Prodotto medicinale per uso veterinario BOVIPAST RSP, vaccino inattivato per l'immunizzazione attiva dei bovini nei confronti del virus respiratorio sinciziale, parainfluenza 3 e Mannheimia (Pasteurella) haemolytica.

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0139/001/000.

Titolare A.I.C.: Intervet Italia S.r.l., con sede legale in Milano - Via Brembo n. 27.

Produttore: Intervet international GmbH-Morburg (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone multidose da 50 ml - A.I.C. n. 103003012.

Composizione:

principi attivi: il vaccino contiene come principi attivi virus respiratorio sinciziale bovino (ceppo EV 908) e virus della parainfluenza 3 (ceppo SF-4 Reisinger) inattivati e cellule batteriche inattivate di Mannheimia (Pasteurella) haemolytica (sierotipo A1) moltiplicate in condizioni ferrocarenti. L'idrossido di alluminio e Quil A sono aggiunti come adiuvanti. Il sodio timerfonato è utilizzato come conservante;

Principi attivi	Quantità/dose (5ml)
Virus-RSB inattivato	almeno $10^{5.5}$ $TCID_{50}$ (*) massimo $10^{6.4}$ $TCID_{50}$
Virus Parainfluenza-3 inattivato	almeno $10^{7.3}$ $TCID_{50}$ massimo $10^{8.3}$ $TCID_{50}$

Mannheimia (Pasteurella) Haemolytica inattivata 9×10^9 cellule.

Adiuvanti, conservanti ed eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

(*) 50% dose infettante tessuto coltura.

Specie di destinazione: bovini, a partire da circa 2 settimane di vita.

Indicazioni terapeutiche:

per l'immunizzazione attiva dei bovini nei confronti di:

virus della parainfluenza 3, al fine di ridurre l'infezione;

virus sinciziale respiratorio bovino, al fine di ridurre l'infezione e la sintomatologia clinica;

Mannheimia (Pasteurella) haemolytica sierotipo A1, al fine di ridurre l'infezione, la mortalità, la sintomatologia clinica, le lesioni polmonari e le infezioni batteriche secondarie a livello polmonare.

Validità: 18 mesi.

Tempi di attesa: nulli.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0231

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ovilis Toxovax»

Estratto decreto n. 311 del 14 dicembre 2000

Prodotto medicinale per uso veterinario OVILIS TOXOVAX vaccino contro la toxoplasmosi degli ovini.

Titolare A.I.C.: Intervet international B.V. - Wim de Korverstraat - 5831 AA Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia da Intervet Italia S.r.l., con sede legale in Milano - Via Brembo n. 27.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 20 dosi con flacone di diluente da 40 ml - A.I.C. n. 102581016;

flacone da 50 dosi con flacone di diluente da 100 ml - A.I.C. n. 102581028.

Composizione:

principi attivi: tachizoiti di Toxoplasma gondii S48 $\geq 10^5$ per dose;

diluente: ogni ml di soluzione contiene:

saccarosio 20 mg;

potassio fosfato diidrogenato 0,52 mg;

disodio fosfato diidrato 1,28 mg;

sodio cloruro 5,69 mg;

acqua per iniezioni q.b. a 1,0 ml.

Specie di destinazione: pecore in età riproduttiva sensibili e agnelle destinate alla riproduzione.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva di pecore in età riproduttiva sensibili agli effetti dell'infezione causata da Toxoplasma condii, e cioè morte embrionale precoce, sterilità ed aborto.

Tempi di attesa: carne: 6 settimane.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0230

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali «Metrodin HP»

Estratto provvedimento U.A.C./II/836 del 17 novembre 2000

Specialità medicinale: METRODIN HP.

Confezioni:

«75» im sc 1 fiala liof 75 UI + 1 fiala solv. - A.I.C. n. 029143017/M;

«150» im sc f. liof.150 UI + solv. - A.I.C. n. 029143029/M.

Titolare A.I.C.: Serono Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0042/002-003/W009.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche del prodotto finito: eliminazione del test del contenuto di lattosio, di quello di tossicità anormale, aggiunta del test di endotossina batterica.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento U.A.C.//II/837
del 17 novembre 2000

Specialità medicinale: METRODIN HP.

Confezioni:

«75» im sc 1 fiala liof 75 UI + 1 fiala solv. - A.I.C. n. 029143017/M;

«150» im sc f. liof.150 UI + solv. - A.I.C. n. 029143029/M.

Titolare A.I.C.: Serono Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0042/002-003/W016.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifiche minori nella produzione della fiala di solvente: cloruro di sodio.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento U.A.C./II/838
del 17 novembre 2000

Specialità medicinale: METRODIN HP.

Confezioni:

«75» im sc 1 fiala liof 75 UI + 1 fiala solv. - A.I.C. n. 029143017/M;

«150» im sc f. liof.150 UI + solv. - A.I.C. n. 029143029/M.

Titolare A.I.C.: Serono Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0042/002-003/W017.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: introduzione di modifiche per adeguamento ai supplementi della Farmacopea (modifica specifiche del solvente sodio cloridrato, incluso il test di «abnormal toxicity» alla monografia BP).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0227 - 01A0226 - 01A0228

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Aggrastat»

Estratto provvedimento U.A.C./II/839
del 17 novembre 2000

Specialità medicinale: AGGRASTAT.

Confezioni:

0,25 mg/ml 1 flacone 50 ml concentrato per soluzione per infusione iv - A.I.C. n. 034357018/M;

0,05 mg/ml 1 sacca 500 ml soluzione per infusione iv. - A.I.C. n. 034357020/M.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0141/001-002/W001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica SPC e foglio illustrativo in seguito al 1º e 2º PSUR (sezione 4.4, 4.8) modifica sezione 6.2 (incompatibilità), ulteriori modifiche alla sezione 4.2, 4.9, 5.2.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A0229

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651011/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77